

TI_GERICHTE 14.2011.139 vom 21. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.139

FR: TI_GERICHTE 14.2011.139 du 21 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.139 del 21 dicembre 2011

Regeste

Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

Erwägungen

E. 2

Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011 intimata il successivo 25 agosto e notificata ai sequestranti il giorno 31 agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è così ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 22 settembre 2011 e notificato il 23 settembre 2011: inviate il 30 settembre 2011 e rispettivamente 3 ottobre 2011, anche le risposte al reclamo degli opposenti sono quindi tempestive ed ammissibili.

E. 3

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai , *La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre*, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten , *Die Arresteinsprache*, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler , *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 8 a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl , *La réalisation du droit et les procédures rapides*, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , *op. cit.*, pag. 212; Artho von Gunten , *op. cit.*, pag. 85 segg.; Gilliéron , *Commentaire de la LP*, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

E. 4

In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid. 1.5.e) sono ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”: “echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3] consid. 3), non invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6). a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che, in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 18; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomentazioni giuridiche (sopra,

consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. b) Ciò posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla società opponente CO 2 (doc. A a E).

E. 5

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto; b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. In concreto, i reclamanti invocano esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati. Nel contempo, lamentano un manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).

E. 6

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. In concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L. _____ in quanto la pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al credito verso il notaio PA 1 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L. _____, senza entrare nel merito del credito che -a detta dei sequestranti- il debitore sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 1 (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2). Appartenenza dei beni al debitore sequestrato

E. 7

Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4). Credito del notaio avv. L. _____ verso _____

E. 8

Anzitutto i reclamanti si dolgono del fatto che, nella misura in cui riguardava il sequestro del "credito del notaio avv. L. _____ verso _____ in restituzione

dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. _____ a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. _____ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc. SO.2011.295), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n. 6.1). Rimproverano al Pretore di non avere affatto considerato che né il debitore sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in tal senso. In merito pertanto -a detta degli interessati- il decreto di sequestro era diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.308; istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011.328), riservato il ritiro dell'opposizione da parte della società opponente in quanto riferita al credito di CO 1 verso il notaio PA 1 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi gli opposenti rilevano (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 6 n. 1; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato, legittimo titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, i reclamanti non hanno mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L. _____ -quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un intento volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che, nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano -perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi infondato. Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. L. _____

E. 9

Il Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio _____ di cui era titolare nei confronti dei notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia del pagamento della TUI (doc. C/RP: inc. SO.2011. 308): per il Pretore, l'atto ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da questo punto di vista, i reclamanti nulla obiettano. Nondimeno, tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati all'operazione immobiliare Condominio _____, quello nei confronti del notaio avv. L. _____ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del pagamento TUI di cui al rogito n. _____ del 17 novembre 2008, non era suo ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e 5: inc. SO.2011.308 e SO.2011.328): pertanto, il contestato provvedimento colpiva di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la necessità di una sua revoca.

E. 10

I reclamanti affermano che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza di un atto simulato

(art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC): l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori. Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta, bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L. _____ era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).

E. 11

In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera i reclamanti ripropongono anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio a pag. 8 seg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi è simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000 [5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è realmente voluto (Jäggi/Gauch , Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger , Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter , Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3 a ed., Zurigo 1979, pag. 296/297). In specie, i reclamanti si limitano in sostanza a sostenere che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società opponente allorché i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta (reclamo, pag. 11 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 9)- non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se, alla luce delle censure sollevate dagli insorgenti, la cessione 1° aprile 2011 sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).

E. 12

Per i reclamanti, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio _____ prima con cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì tentato di vendere quanto restava della sua macchina _____ accidentata e depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. _____ del fondo base n. _____ RFD _____ di cui era proprietario, rendeva palese la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11 n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate "cessioni di beni" non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi dei creditori. In particolare, per

il primo giudice, impregiudicato il fatto che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 seg. in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011, il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che in conseguenza di ciò "il preteso creditore non benefici più di un bene che può essere sequestrato", seppur aggiungendo poi che "questo non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà se del caso la propria responsabilità venisse accertata" (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo, la censura appare fondata.

E. 13

Per i reclamanti, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti il Condominio _____), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre del debitore sequestrato, e la società _____ AG (acquirente della PPP di _____), del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio _____ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora, a prescindere dalla vendita della PPP di _____ che sarà esaminata oltre (sotto, consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra gli oppositori (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio _____: di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag. 1: inc. SO.2011.308), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328) e gli estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328). Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio _____, e che hanno in seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con vincolo di solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17 novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società semplice "_____" specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile "sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)" e che

“di conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al 35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della situazione era evidente.

E. 14

Invero, il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al Condominio _____ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10 giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio avv. L. _____ a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti ceduta alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). I reclamanti gli obiettano di non avere considerato la complessità della vicenda e di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a ragione. Certo, con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “_____” [...] in relazione al complesso immobiliare “_____” (doc. B/RP: inc. SO.2011. 308). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile 2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati quantificati in fr. 2'408'000.- (sopra, consid. B; doc. C e doc. D pag. 2 e 5: inc. SO.2011.295), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011- dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. E pag. 23: inc. SO.2011.295). Il che, a differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza di una sorta di “pressione” a carico del debitore sequestrante e della società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir poco arduo. L'accordo del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009 si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai

medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, gli opposenti hanno (fra l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Una esigenza di precisazione questa che invero non sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in proposito (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.

E. 15

I reclamanti obiettano inoltre che la cessione 1° aprile 2011 non era giustificata da un motivo serio e plausibile, essendo intervenuta dopo aver preso conoscenza del sequestro di quanto restava della vettura accidentata del debitore sequestrato e mancando la prova oggettiva -non potendo in proposito bastare una semplice dichiarazione scritta della società opponente- dell'esistenza del debito di fr. 660'000.- nei confronti di lei. Se del caso, ben poteva il debitore sequestrato saldare quei debiti attingendo a fondi propri, o al ricavo proveniente dalla vendita della PPP di _____ o procedendo personalmente ad incassare i crediti TUI verso i notai (reclamo, pag. 15 seg. n. 7.2d). E, anche sotto questo profilo la censura è pertinente. Sul fatto che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc. C/EH: inc. SO.2011.328) sia di parte e non oggettiva, né il debitore sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 8 ad E). Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Nondimeno, in base alla convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice “_____”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta valere verso _____, _____, _____ e _____ quali soci della società semplice “_____”, rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del complesso immobiliare “_____” edificato sul fondo part. no. _____ RF _____ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.308). Verso gli ex soci investitori si erano in particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di fr. 4'516'200.- (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Quantomeno nei loro confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente, suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi godessero di un privilegio

oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben vedere avrebbe semmai avuto senso nel contesto di un rapporto societario fra debitore sequestrato e società opponente, tesi questa esclusa dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 nel mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata dagli interessati (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d; verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc. SO.2011.328).

E. 16

Per i suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica dei reclamanti laddove rilevano che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del debitore sequestrato (reclamo, pag. 18 segg. n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione immobiliare Condominio _____ aveva generato ingenti perdite e che vi erano pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “_____” e richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli acquirenti delle PPP del Condominio _____. E, se è vero che in virtù del vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il debitore sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti garantiti del pagamento TUI sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in Svizzera. In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza, va ben riconosciuta -come pretendono i reclamanti (reclamo, pag. 19 segg. n. 7.2e)- una lesione dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- i sequestranti hanno ben reso sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011. E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.

E. 17

In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del qui esaminato credito, gli opposenti propongono che il provvedimento sia pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.- in luogo di fr. 200'000.-, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era -in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 17 n. 13; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società semplice “_____” previa assunzione di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP, pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.308). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà comune (Brunner/Wichtermann in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2 a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opposenti va così respinta. Credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 1

E. 18

Il Pretore ha constatato che i reclamanti avevano postulato il sequestro di possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato della PPP n. _____ fondo base n. _____ RFD _____ di cui era proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. O pag. 1: inc. SO.2011.295). In particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita, dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 1 si era occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. O pag. 3: inc. SO.2011.295): i reclamanti ne avevano così dedotto che il prezzo versato dalla società acquirente _____ AG al debitore sequestrato si trovava depositato sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO 1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni dei sequestranti senza riscontri oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo di compravendita dava atto il medesimo rogito del notaio PA 1. Tutto sommato quindi, per il Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito). Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).

E. 19

I reclamanti obiettano che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e, l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.

E. 20

A detta dei reclamanti il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla _____ AG sia effettivamente avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia (sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella dei sequestranti in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un pubblico ufficiale, mentre la tesi dei sequestranti -pagamento tramite il conto notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi oggettivi: e, davanti a questa Camera gli insorgenti non pretendono il contrario. Oltretutto -come ha altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita immobiliare (peraltro prodotto dai medesimi sequestranti) di cui al rogito n. _____ del notaio PA 1 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante è impossibilitato ad operare

qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere..." (doc. 33/NN recte doc. 20 pag. 7: reperibile nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), circostanza che i reclamanti pare nemmeno vogliano considerare. Di modo che, così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

E. 21

Per finire, i reclamanti sembrano porre particolare importanza al fatto che il notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto, la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al sequestro. La critica è così senza pertinenza. Spese giudiziarie

E. 22

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L _____, del credito di CO 1 nei confronti del notaio avv. L _____ in restituzione dell'importo di fr. 200'000.- depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. _____ datato 17 novembre 2008, sul conto del notaio n. _____ presso _____. In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L _____ verso la rispettiva banca detentrica del suo conto professionale, e del credito di CO 1 nei confronti del notaio PA 1, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dal canto loro, davanti a questa Camera, gli oppositori si vedono respingere la richiesta formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra i reclamanti (a titolo solidale) da una parte e oppositori (a titolo solidale) dall'altra, delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), sono compensate. Motivi per i quali richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili; pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto 2011 del Pretore _____ (inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), sono così riformati: " 1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, _____, e 11 maggio 2011 di CO 2, _____, al decreto di sequestro n° _____, pronunciato nei confronti di CO 1, _____, emesso il 2 maggio 2011 dalla Pretura _____ (inc. SO.2011. 295), sono parzialmente accolte. 1.1 Di conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° _____) della Pretura _____ (inc. SO.2011. 295) eseguito presso l'avv. L _____, del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. _____

L _____ in restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. _____ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. _____ presso _____. Per il resto, il decreto di sequestro 2 maggio 2011, è revocato. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli opposenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, _____, limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, _____, per fr. 100.–. La rimanenza resta a carico di RE 2 e RE 1 (in solido fra di loro), _____. RE 2 e RE 1, _____, rifonderanno (con vincolo di solidarietà) a titolo di ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, _____. Verso CO 2, _____, le ripetibili sono compensate.” II. La tassa di giustizia di complessivi fr. 800.–, già anticipata dai reclamanti RE 2 e RE 1, _____, resta a loro carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, _____, e di CO 2, _____, con vincolo di solidarietà. Le ripetibili sono compensate. III. Intimazione: – PA 1; – PA 1; – PA 3. Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.